

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎ 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->> <<-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7	Approvazione Regolamento generale sulle entrate tributarie.
<i>Data 19-02-2013</i>	

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

D'ANDREA ANGELA	P	ANGELUCCI MASSIMILIANO	P
ANASTASIO GIOVANNINO	P	MANCINI AGOSTINO	P
SETTE GABRIELLA	P	TESTA LAURA	P
IOANNUCCI ROBERTO	P	PIRVENANZI CINZIA	A
GIORGI GIULIO	A	PERILLI FIORENZO	A
RANIERI ANGELO	P	LUCIANI FRANCESCO	P
GIULIANI ANGELO	A	DI CARLO ULDERICO	A
DELL'AGUZZO KATIA	P	LUDOVICI FRANCO	P
CIAMMETTI DOMENICO	P		

Assegnati n° 16	Presenti n° 12
In carica n° 17	Assenti n° 5

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANGELUCCI MASSIMILIANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARI ROBERTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 114, 118, 119 della Costituzione, dopo la riforma della Legge Cost. 3/2001, riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dispone quanto segue: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- l'art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demandando all'Ente la facoltà di adottare autonomamente la forma di riscossione da individuarsi secondo quanto previsto dal comma 5 del sopra citato articolo;
- la Legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente) disciplina gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - o chiarezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - o certezza delle norme;
 - o pubblicità dei provvedimenti comunali;
 - o semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari;
- il D.L. n. 223 del 04/07/2006 e la legge 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria per il 2007) hanno introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle entrate tributarie di competenza delle Amministrazioni comunali;

Preso atto:

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), che stabilisce che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la nota 5602 del 16.3.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiarisce che detti regolamenti devono essere approvati prima del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 7, comma gg-ter) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in Legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (conv. in Legge 2 dicembre 2005, n. 248), cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate"*;

Ravvisata, inoltre, la necessità di innovare il sistema della riscossione della TARSU, (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei tributi ad essa collegati), al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità della gestione tributaria dell'Ente quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità e trasparenza;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile d'Area facente capo ai servizi interessati;

Con voti favorevoli n. 10, n. 2 astenuti (Luciani F. , Ludovici F.):

DELIBERA

1. Di dare indirizzo all'Ufficio Tributi di avviare, a partire dal 1° gennaio 2013, la gestione della riscossione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei tributi ad essa collegati) mediante esazione diretta su uno o più conti correnti postali intestati all'Amministrazione Comunale di Pizzoli;

2. Di approvare il "Regolamento generale sulle entrate tributarie" , allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che, nell'anno 2013 e seguenti le attività relative alla esazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei tributi ad essa collegati saranno poste in essere rispettando le prescrizione del Regolamento allegato;

4. Di dare atto che le nuove disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto disposto dall'articolo unico, comma, 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. con successiva votazione 10 favorevoli, 2 astenuti (Luciani F. , Ludovici F.), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00.

ALLEGATO

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo

“ 2 Statuto del contribuente

- “ 3 Diritto d’interpello
- “ 4 Dichiarazioni e versamento dei tributi
- “ 5 Compensazione tra crediti e debiti tributari
- “ 6 Accollo del pagamento dei tributi comunali
- “ 7 Rateizzazione dei debiti
- “ 8 Accertamento con adesione
- “ 9 Accertamento con adesione su iniziativa dell’ Ufficio
- “ 10 Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- “ 11 Definizione mediante accertamento con adesione
- “ 12 Conciliazione giudiziale e contenzioso
- “ 13 Esercizio dell’autotutela
- “ 14 Modi di versamento dei tributi comunali
- “ 15 Riscossione e rimborsi dei tributi comunali
- “ 16 Agevolazioni tributarie
- “ 17 Sanzioni pecuniarie e rapporti con il contribuente
- “ 18 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- “ 19 Attività del servizio tributi
- “ 20 Entrata in vigore.

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., contiene norme di disciplina generale dei tributi di competenza del Comune, fermo restando per ogni singolo tributo la disciplina specifica.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
4. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o futura.

Art. 2 – Statuto del contribuente

1. Le norme di questo regolamento sono adottate nel rispetto dei principi dettati dallo “Statuto dei diritti del contribuente” di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza delle norme e degli obblighi tributari: le norme regolamentari e gli atti amministrativi comunali devono essere redatti in modo chiaro, per consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate;
 - certezza delle norme: per garantire la certezza del comportamento da tenere ai fini tributari è istituito per il contribuente il diritto di interpello;
 - pubblicità dei provvedimenti comunali: deve essere assicurata adeguata pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari: i regolamenti non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.

Art. 3 – Diritto d’interpello

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, i contribuenti possono presentare all’amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.
2. L’interpello si propone attraverso l’invio di una istanza circostanziata all’ufficio tributi, sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve anche indicare l’interpretazione normativa suggerita.
3. La presentazione dell’istanza non produce effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa o sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
4. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, estensibili di altri trenta se la risposta richiede un’istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga si dà comunicazione all’utente.
5. Il funzionario responsabile del tributo può richiedere ulteriori informazioni al cittadino, per precisare e chiarire il quesito proposto. L’invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al comma precedente, sino all’avvenuta ricezione della risposta del contribuente.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente.
7. La risposta dell’amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Se essa non perviene entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l’amministrazione concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
8. Qualsiasi atto emanato in difformità alla risposta è nullo.
9. Il mutamento di parere causato dall’evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicata al richiedente e può consentire l’esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
10. Se l’istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione, o questioni analoghe tra loro, l’amministrazione può rispondere

collettivamente, attraverso circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e nelle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito web del comune ecc...).

Art. 4 - Dichiarazioni e versamento dei tributi

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi è sfornito di conoscenze in materia tributaria, così che gli utenti possano adempiere alle obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.
2. E' attivato un sistema di ricevimento delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie anche via fax, telefonica, informatica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento. Se la legge richiede la sottoscrizione e questa si può rendere solo mediante l'autografia, il comune riproduce su un modulo la dichiarazione/comunicazione resa dal contribuente, che lo stesso restituirà sottoscritto.
3. Le dichiarazioni anche se non redatte sui modelli previsti dal comune, sono considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.
4. L'attività dell'ufficio tributi, volta ad instaurare rapporti di collaborazione e buona fede, con il contribuente ed i consulenti fiscali, deve mirare ad attivare i nuovi strumenti consentiti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni nonché per effettuare i versamenti dei tributi.

Art. 5 - Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. Il contribuente può compensare i propri debiti tributari verso il comune con crediti tributari di cui sia stato accertato il diritto al rimborso, con provvedimento emesso dal funzionario responsabile del tributo comunale.
2. Dell'operata compensazione il contribuente deve dare comunicazione al comune entro 30 giorni dalla scadenza dell'obbligazione tributaria.
3. La compensazione non può essere esercitata per i tributi comunali riscossi mediante ruolo e per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6 - Accollo del pagamento dei tributi comunali

1. E' ammesso l'accollo del debito tributario comunale altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, dichiarazione, sottoscritta da entrambi, dell'avvenuto accollo.
3. La dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente e dell'accollante;
 - il tributo comunale, l'anno e l'importo dell'obbligazione tributaria oggetto di accollo.

Art. 7 - Rateizzazione dei debiti

1. Le somme a debito contenute in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere eccezionalmente dilazionate fino ad un massimo di otto rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.
2. Il provvedimento è subordinato alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisce il pagamento in una unica soluzione.
3. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. Valuta inoltre la necessità di presentazione di garanzie bancarie o assicurative a copertura del debito.
4. Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento entro quindici giorni e in unica soluzione del debito residuo.

Art. 8 - Accertamento con adesione

1. Il comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, per questioni di fatto che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Art. 9 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 10 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente che ha ricevuto l'avviso di accertamento può presentare all'ufficio, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, istanza in carta libera di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, invita il contribuente a comparire nel giorno fissato. La mancata comparizione comporta la rinuncia alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
4. Se la natura dell'obbligazione tributaria non rende legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente.

Art. 11 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il

contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218/1997, al quale si fa rinvio.

2. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 12 - Conciliazione giudiziale e contenzioso

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il professionista delegato o il responsabile del tributo che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dall'amministrazione, valuta l'opportunità di ricercare la loro definizione mediante conciliazione giudiziale.
2. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il comune può favorire la gestione del contenzioso in associazione con altri comuni mediante una struttura alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Art. 13 - Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo, a richiesta dell'interessato o di sua iniziativa, può annullare o rettificare gli atti, con provvedimento motivato, se dal loro riesame risultano palesemente illegittimi o errati.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente pagate, fermo restando i termini di decadenza dei rimborsi stabiliti dalla legge per ogni tributo.
4. Se è il contribuente a presentare l'istanza di annullamento o rettifica, il funzionario responsabile provvede ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione all'utente.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulta incerta la sua legittimità.
6. L'annullamento e la rettifica di ufficio non sono esercitabili trascorsi tre anni dal pagamento o dall'atto che ha comunque definito il rapporto tributario.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione.

Art. 14 – Modi di versamento ed esazione dei tributi comunali

1. I tributi comunali, le sanzioni pecuniarie e gli interessi, possono essere versati, a scelta del debitore, mediante modulo fornito gratuitamente dal comune:
 - a) in conto corrente postale intestato al comune;
 - b) agli sportelli dell'Istituto di credito tesoriere;
 - c) mediante delega ad altro istituto di credito convenzionato;
 - d) quanto all'imposta comunale sugli immobili anche mediante modello F24.
2. Le spese per il versamento in conto corrente postale o mediante delega ad istituto di credito, sono a carico del versante; in ogni caso si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15. – Riscossione e rimborsi dei tributi comunali

1. I tributi comunali possono essere riscossi attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) tramite l'Agente del Servizio Nazionale di Riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato al Comune di Pizzoli;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale;
 - e) tramite il sistema bancario utilizzando anche mezzi telematici (*bancomat, carta di credito, POS, ecc*).
2. Il Consiglio Comunale demanda alla Giunta Municipale l'individuazione di una delle modalità di riscossione di cui al punto precedente, approvando, se del caso, apposito disciplinare per la gestione della riscossione del tributo.
3. L'utilizzo di mezzi telematici per il pagamento del tributo non libera il contribuente dal rispetto dei termini stabiliti.

Art. 16 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Se la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Se successivamente richiesta dal comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 17 - Sanzioni pecuniarie e rapporti con il contribuente

1. Si applicano le disposizioni della legge circa il ravvedimento e la definizione amministrativa delle sanzioni.
2. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione del tasso di interesse legale, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Art. 18 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile

informa il Sindaco ed il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.

2. In particolare i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, o incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, anche mediante collegamenti telematici.

Art. 19 - Attività del servizio tributi

1. I registri obbligatori previsti dalla legge per i tributi locali possono essere compilati dall'ufficio mediante sistemi informatici.
2. Se la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti rivolti all'utente è effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la sottoscrizione è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dl 1° gennaio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to D'ANDREA ANGELA	F.to ANGELUCCI MASSIMILIANO	F.to Dr.MARI ROBERTO

Visto, si esprime parere , in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to MARI ROBERTO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 04-04-2013 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 04-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARI ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARI ROBERTO

Copia conforme all'originale

Data: 04-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO